



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE TECNICO

Spett.le Operatore Economico

OGGETTO: Lettera d'invito – disciplinare di gara relativo alla procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria nella nuova sede dei Gruppi Consiliari sita in Catanzaro (Galleria Mancuso), via Francesco Spasari n. 3". CIG: [REDACTED] - CUP: E62H24000810002

L'operatore economico è invitato a partecipare alla procedura negoziata di cui alla presente lettera d'invito, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria nella nuova sede dei Gruppi Consiliari sita in Catanzaro (Galleria Mancuso), via Francesco Spasari n. 3", tramite la piattaforma TuttoGare, accessibile all'indirizzo <https://consrc.tuttogare.it/index.php>.

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto.

1. Stazione appaltante

Denominazione: Consiglio regionale della Calabria

Indirizzo: via Cardinale Portanova snc 89123 Reggio Calabria.

Responsabile unico di Progetti: ing. Caterina Ambrogio

PEC: settore.tecnico@pec.consrc.it

Profilo committente: www.consiglioregionale.calabria.it

CIG: [REDACTED]

CUP: E62H24000810002

CPV: 45262522-6 (Lavori edili).

2. Procedura di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1 Procedura di gara

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023, con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del medesimo decreto, da espletarsi in modalità telematica attraverso la piattaforma TuttoGare, accessibile all'indirizzo <https://consrc.tuttogare.it/index.php>, secondo quanto richiesto dalla presente lettera di invito-disciplinare di gara, rivolta agli operatori economici individuati tramite avviso pubblico di indagine di mercato.

Per ogni dettaglio in ordine alle modalità di utilizzo della piattaforma di e-procurement utilizzata per la gestione telematica della procedura si rinvia a quanto dettagliatamente descritto nelle "Norme Tecniche di utilizzo" della piattaforma telematica TuttoGare raggiungibile al seguente link: https://consrc.tuttogare.it/norme_tecniche.php il cui rispetto costituisce condizione essenziale di partecipazione.

Per qualsiasi informazione relativamente al funzionamento della piattaforma telematica, non diversamente acquisibili e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk: numero 0240031280 - indirizzo e-mail assistenza@tuttogare.it.

Le disposizioni delle suddette norme tecniche, ove applicabili, integrano le prescrizioni della presente lettera di invito. L'utilizzo della piattaforma TuttoGare comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. 82/2005 recante Codice



dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma TuttoGare;
- b) utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato norme tecniche di utilizzo.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma TuttoGare o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

2.2 Chiarimenti e comunicazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine di 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, esclusivamente attraverso la sezione della piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma e sul sito istituzionale <https://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/Cittadino/Bandi/Bandi>.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal d.lgs. 82/05, tramite la piattaforma TuttoGare e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del d.lgs. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del d.lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



3. Oggetto dell'appalto, suddivisione in lotti, luogo di esecuzione e importo

3.1 Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori manutenzione straordinaria nella nuova sede dei Gruppi Consiliari sita in Catanzaro (Galleria Mancuso), via Francesco Spasari n. 3.

Ai sensi dell'art. 42, comma 4 del d.lgs. 36/2023, il progetto posto a base di gara, allegato alla presente Lettera di invito/disciplinare, contiene la descrizione in dettaglio dei lavori ed è stato verificato dal RUP, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'Allegato I.7, successivamente validato dal RUP medesimo, giusta il verbale doc. int. n. 2677 del 22 maggio 2025, e approvato con determinazione n. 232 del 26 maggio 2025.

Trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei cd. criteri ambientali minimi (di seguito, "CAM") di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 5 agosto 2024 (G.U. n. 196 del 22 agosto 2024), riportate nell'elaborato progettuale "E.R.11 CRITERI AMBIENTALI MINIMI CAM".

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. 36/2023, l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto i lavori, oltre a riguardare un unico immobile, si caratterizzano per la non complessità degli interventi, l'unicità realizzativa degli stessi e per la necessità di assicurare uniformità, integrazione e continuità dei diversi processi di lavorazione, perseguendo la massima sinergia nella gestione operativa e di cantiere delle diverse attività oggetto del medesimo intervento.

Il contratto di appalto sarà stipulato a misura.

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.12 al medesimo decreto, i lavori sono classificati come di seguito specificato:

Categorie di opere	Importo Lavori	Importo Sicurezza	Totale	Classifica	% sul totale	Prevalente/Scorporabile
OG 1 Edifici civili e industriali ¹	euro 257.065,44	euro 1.135,55	euro 258.200,99	II	57,718%	Prevalente
OS 28 Impianti termici e di condizionamento	euro 90.702,62	euro 400,67	euro 91.103,29	I	20,365%	Scorporabile
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	euro 97.610,95	euro 431,18	euro 98.042,13	I	21,916%	Scorporabile
TOTALE	euro 445.379,01	euro 1.967,40	euro 447.346,41		100%	

1 - Nella categoria prevalente OG1 sono ricomprese le lavorazioni della categoria OS3 dell'importo pari a euro 10.680,66, corrispondente al 2,398% dell'importo dei lavori e, quindi, inferiore al 10% secondo quanto disposto dall'art. 40, comma 2, lett. f), punto 9 dell'Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023.

3.2 Importo dei lavori

L'importo complessivo stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza, ammonta a **euro 447.346,41 (quattrocentoquarantasettemilatrecentoquarantasei/41)**, come di seguito articolato:

L'importo complessivo stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza, ammonta a **euro 447.346,41 (quattrocentoquarantasettemilatrecentoquarantasei/41)** I.V.A. esclusa ed è così articolato:

- **euro 445.379,01** (quattrocentoquarantacinquemilatrecentosettantanove/01) relativo ai lavori, importo posto a base di gara e soggetto a ribasso;
- **euro 1.967,40** (millenovecentosessantasette/40) di oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

L'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta è pari a euro 445.379,01, comprensivo dei costi della manodopera, stimati in euro 128.398,66, ai sensi dell'art. 41 comma 13 del d.lgs. 36/2023, che corrispondono al 28,829% dell'importo dei



lavori, come emerge dall'elaborato progettuale "E.R.14. INCIDENZA DEI COSTI PER LA MANODOPERA".

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati e concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato all'importo posto a base di gara pari a euro 445.379,01 (quattrocentoquarantacinquemilatrecentosettantanove/01).

Il prezzo offerto dall'operatore economico deve tenere conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal Contratto, dal Capitolato speciale d'appalto e dalla presente Lettera di invito/Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01 al medesimo decreto, si indica che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è quello del settore delle imprese edili e affini, codice CNEL F012. Tuttavia, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta economica il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello previsto.

3.3 Revisione dei prezzi

Durante l'esecuzione del contratto, qualora si verificano condizioni oggettive che comportano una variazione del costo dell'opera superiore al 3% rispetto all'importo complessivo contrattuale, si applicano le seguenti compensazioni:

- la compensazione riguarda la percentuale eccedente il 3%;
- l'importo della compensazione è pari al 90% dell'eccedenza.

Le compensazioni possono essere in aumento o in diminuzione, secondo l'andamento dei costi.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi si utilizzano gli indici sintetici di costo, individuati ai sensi dell'art. 60, commi 4 e 4-quater, del d.lgs. 36/2023, con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A dell'Allegato II.2-bis al medesimo decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento ministeriale, la compensazione è determinata utilizzando l'indice sintetico del costo di costruzione di un fabbricato residenziale elaborato dall'ISTAT.

Nei contratti di subappalto o sub-contratti comunicati alla Stazione appaltante, le clausole di revisione dei prezzi si applicano anche alle prestazioni subappaltate.

L'Appaltatore è responsabile della corretta applicazione delle clausole di revisione dei prezzi nei confronti del subappaltatore, nel rispetto dei limiti e dei criteri previsti nel presente paragrafo.

3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Il contratto di appalto viene modificato senza ricorrere a una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

Per le modifiche del contratto si rinvia a quanto riportato nel CSA.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari a euro 536.815,69 al netto di IVA come da seguente tabella:

Importo complessivo Appalto (base di gara + oneri sicurezza)	euro 447.346,41
Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento dell'importo contrattuale	euro 89.469,28
Valore globale stimato	euro 536.815,69



4. Durata del contratto

La durata del contratto è fissata in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori da formalizzarsi con sottoscrizione di apposito verbale di consegna.

4.1 Penali e premi di accelerazione

Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori comporta, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali applicate non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2 del d.lgs. 36/2023 se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo così articolato:

per ogni giorno di anticipo \leq 20% rispetto al termine fissato contrattualmente	il premio di accelerazione giornaliero corrisponde 0,1 per mille dell'importo del contratto
20% < per ogni giorno di anticipo \leq 50% rispetto al termine fissato contrattualmente	il premio di accelerazione giornaliero corrisponde 0,2 per mille dell'importo del contratto
per ogni giorno di anticipo > 50% rispetto al termine fissato contrattualmente	il premio di accelerazione giornaliero corrisponde 0,4 per mille dell'importo del contratto

Il premio è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti" nonché nel limite del 50% delle economie derivanti dai ribassi d'asta, e nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che i lavori siano realizzati conformemente alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

Il Consiglio regionale della Calabria prevede un premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto a tale termine. Il termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto e i criteri per la determinazione del premio sono uguali a quelli indicati nella predetta tabella.

5. Finanziamento e modalità di pagamento

Il finanziamento è a valere su fondi del bilancio del Consiglio regionale della Calabria.

L'appaltatore farà pervenire all'Amministrazione fattura elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del D.M. n. 55/2013.

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le P.A. devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), salvo i casi di esclusione dell'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.

I pagamenti avverranno con le modalità previste agli artt. 24, 25 e 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

6 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici, come definiti dall'art. 65, comma 2 del d.lgs. 36/2023, anche stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in forma



singola o associata, che abbiano ricevuto il presente invito purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 comma 19 del d.lgs. 36/2023, gli operatori economici invitati singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altri operatori economici assumendo la qualifica di mandatario nell'ambito del raggruppamento.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del d.lgs. 36/2023.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del d.lgs. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 36/2023 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 36/2023 è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in forma singola o associata];
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del d.lgs. 36/2023 che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla richiesta, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del d.lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;



c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del d.lgs. 36/2023.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. Requisiti di partecipazione

7.1 Requisiti di ordine generale

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici individuati mediante indagine di mercato e iscritti al portale TuttoGare, in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), come disciplinato con deliberazione ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'art.94 del d.lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del medesimo decreto è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del d.lgs. 36/2023, i suddetti requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, deve essere soddisfatto e quindi dichiarato:

- da ciascun concorrente singolo;
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate, in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici, nel caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere b), c) e d) del d.lgs. 36/2023;
- da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del d.lgs. 36/2023 (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste, di cui all'art. 65 comma 2, lett. g) del d.lgs.36/2023;
- da ciascuno dei componenti del GEIE, di cui all'art. 65 comma 2, lett. h) del d.lgs. 36/2023.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, a eccezione del comma 6, e all'art. 95, a eccezione del comma 2, del d.lgs. 36/2023, può fornire prova di aver adottato misure (cd. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.



Consiglio regionale della Calabria
SETTORE TECNICO

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del d.lgs. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del d.lgs. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del medesimo decreto al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Il divieto si applica a far data dalla cessazione dell'incarico.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del d.lgs. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non producono copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.



7.2 Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto indicato nella lista dei requisiti non ancora verificabili tramite FVOE, allegata al Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025 consultabile sul sito dell'Anac al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/en/-/comunicato-del-presidente-del-16-aprile-2025-fvoe>. La lista viene aggiornata progressivamente man mano che vengono attivati nuovi collegamenti in regime di interoperabilità con gli enti certificatori.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'inserimento di falsa documentazione è valutato dall'ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15, del d.lgs. 36/2023. Per ulteriori informazioni sul funzionamento del "Fascicolo Virtuale" (FVOE) si rinvia alla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e alla sezione dedicata del sito internet dell'Autorità Anticorruzione (ANAC): <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

7.2.1 Requisiti di idoneità professionale

- **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del d.lgs. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- **Essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. 81/08 con una dotazione pari o superiore a quindici crediti**, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 15, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, di classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, d.lgs. 36/2023.

7.2.2 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria

- **Essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015**, obbligatoria per tutti i soggetti che eseguono lavori.
- **Essere in possesso delle seguenti attestazioni di qualificazione SOA** in corso di validità, rilasciate da Società di Attestazione SOA regolarmente autorizzata ai sensi dell'art. 100, comma 4, e dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023:
 - **categoria prevalente OG1, nella classifica II, il cui importo ammonta a euro 258.200,99;**
 - **categoria scorporabile OS28, nella classifica I, il cui importo ammonta a euro 90.702,66;**
 - **categoria scorporabile OS30, nella classifica I, il cui importo ammonta a euro 97.610,95.**

Si precisa che:

- la certificazione SOA, a pena di esclusione, dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 del d.lgs.



36/2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;

- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 (novanta) giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12, del d.lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della suddetta richiesta. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12;
- se la classifica è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001, in corso di validità, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, di cui all'art. 4 dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023;
- nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta (obbligatoria per la qualificazione in categorie per cui è necessario il possesso di una classifica superiore alla II ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023), la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA;
- ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Allegato II.12 al d. lgs. 36/2023, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 69 del medesimo decreto la qualificazione SOA non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 91, comma 3, del d.lgs. 36/2023.

Si precisa che le attestazioni di qualificazione dovranno essere in corso di validità per l'operatore economico aggiudicatario e persistere per tutta la durata dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023, la qualificazione SOA in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alla gara e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

L'incremento del quinto non può essere utilizzato dalla mandataria ai fini del soddisfacimento del requisito minimo di qualificazione previsto dall'art. 30, comma 2, del medesimo Allegato.

I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti dai concorrenti, a pena di esclusione, secondo il disposto dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

7.2.3 Requisiti degli operatori economici singoli

Qualora il concorrente non sia in possesso di attestazione SOA nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria



OS28 e OS30 (di importo inferiore a euro 150.000,00) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione, previsti all'art. 28 dell'Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

In alternativa, qualora non sia in possesso della qualificazione nelle categorie scorporabili, il concorrente deve possedere adeguata qualificazione nella categoria prevalente OG1 per l'importo complessivo dei lavori ed è tenuto a indicare, a pena di esclusione, le lavorazioni che intende subappaltare a operatori economici in possesso delle relative qualificazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 e dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

7.2.4 Indicazioni sui requisiti speciali dei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del d.lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria

Il requisito relativo al possesso della certificazione ISO 9001:2015 deve essere soddisfatto da ogni componente del raggruppamento che esegua i lavori.

Il requisito relativo alle attestazioni di qualificazione SOA deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera f), e i soggetti di cui all'art. 65, comma 1, lettere g) e h), del d.lgs. 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 68 comma 12 del d.lgs. 36/2023, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare



complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023. Si precisa che nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

7.2.5 Indicazioni sui requisiti speciali dei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria

I requisiti devono essere soddisfatti:

- a. se il consorzio esegue i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- b. se il consorzio esegue i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'art. 104 del d.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del medesimo decreto al fine di decidere sull'esclusione.

Per quanto non diversamente specificato si applica l'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023.

8. Avalimento

Il concorrente, singolo o associato, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7.2.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del d.lgs. 36/2023, qualora l'operatore economico ricorra all'avvalimento per soddisfare il requisito dell'attestazione di qualificazione S.O.A., il relativo contratto dovrà avere a oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del d.lgs. 36/2023, il contratto di avalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità, contiene la specificazione delle risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 104, comma 4, del d.lgs. 36/2023, allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, firmato digitalmente dalle parti, specificando che lo stesso è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione, e le certificazioni SOA possedute dall'ausiliaria.

Sono sanabili, mediante soccorso istruttorio:



- la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

Non è sanabile la chiara e puntuale individuazione dei mezzi e la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti di ordine generale previsti dal paragrafo 7.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto del contratto avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di regolare esecuzione.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del d.lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

La stazione appaltante in corso d'esecuzione, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del d.lgs. 36/2023, effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

9. Subappalto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 119 comma 4 lettera c) del d.lgs. 36/2023, con la specificazione del relativo importo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.



A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 2, lettera d) del d.lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il subappaltatore deve essere qualificato in rapporto alle prestazioni oggetto di subappalto.

Si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che si intende ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un operatore economico componente il raggruppamento/consorzio. Si specifica che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Nelle ipotesi previste all'art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al d.lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, l'affidamento dei lavori in subappalto deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2 del medesimo decreto.

Alla luce delle specifiche caratteristiche dell'appalto, nonché della natura e complessità delle lavorazioni in esso contemplate, ai sensi dell'art.119, comma 17, del d.lgs. 36/2023, le lavorazioni ricadenti nelle categorie OG1, OS28 e OS30 non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Tale individuazione, basata su criteri di logicità e ragionevolezza, è dovuta alla necessità di:

- rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto tenuto conto della complessità delle lavorazioni da eseguire (incluse quelle di cui all'art. 104, comma 11, del d.lgs. 36/2023);
- garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché degli utenti del fabbricato in cui ricadono le unità immobiliari oggetto di intervento.

10. Clausola sociale e condizioni di esecuzione

Ai sensi degli artt. 57 e 102 del d.lgs. 36/2023, gli operatori economici, in qualunque forma partecipanti alla procedura, dovranno impegnarsi a:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;



- garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore indicato nel disciplinare di gara, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Sono considerati equivalenti i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro che garantiscano, in concreto, livelli di tutela economica e normativa non inferiori rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante, con particolare riferimento a trattamento retributivo, orario di lavoro, ferie, sicurezza e diritti sindacali, indipendentemente dalle organizzazioni stipulanti.

Nelle ipotesi in cui l'operatore economico, in qualunque forma partecipi alla procedura, indichi nella domanda di partecipazione l'applicazione di un differente contratto collettivo, garantendo comunque ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante, lo stesso dovrà:

- allegare nell'offerta economica la dichiarazione di equivalenza delle tutele;
- in caso di aggiudicazione, produrre la documentazione a comprova dell'equivalenza.

Ai sensi dell'Allegato II.3 al d.lgs. 36/2023:

- gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Relativamente a quanto previsto dagli artt. 57, comma 2-bis, e 102, comma 1, lett. c), del d.lgs. 36/2023, in materia di promozione delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate, la stazione appaltante, con riferimento al presente appalto di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'Allegato II.3 al medesimo decreto, motiva il mancato ricorso, nel caso di specie, a specifiche clausole sociali e a strumenti premiali di natura assunzionale, per le ragioni di seguito indicate.

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento di lavori pubblici, cui si applica la disciplina contenuta nell'art. 100 del d.lgs. 36/2023, che prevede un sistema unico e vincolante di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, fondato sul possesso della prescritta attestazione SOA, rilasciata ai sensi dell'Allegato II.12 al medesimo decreto. Tale attestazione certifica il possesso, da parte degli operatori economici, di requisiti di idoneità tecnica e organizzativa nonché di un adeguato organico medio annuo, commisurati alla categoria e alla classifica dei lavori oggetto dell'affidamento.

Inoltre, si precisa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 3217 del 30 dicembre 2024, ha rilevato per l'anno 2025, sulla base dei dati ISTAT relativi alla



media annua, che il settore delle costruzioni è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento il valore medio annuo nazionale.

Pertanto, in considerazione della natura dell'appalto, della tipologia e complessità delle lavorazioni, della durata temporalmente definita dell'intervento, nonché del carattere specialistico delle maestranze normalmente impiegate nel settore delle costruzioni, l'imposizione, nel caso di nuove assunzioni, degli obblighi assunzionali di cui all'Allegato II.3, quale condizione di esecuzione del contratto, risulterebbe non proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto e potenzialmente idonea a incidere sull'organizzazione aziendale degli operatori economici già qualificati, con possibile alterazione della *par condicio* e incidenza negativa sui principi di libera concorrenza, proporzionalità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Con riferimento all'art. 57, comma 2-bis, del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha valutato, con esito negativo, l'eventuale introduzione di strumenti premiali volti a promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e l'inclusione lavorativa. Tuttavia, alla luce delle caratteristiche del presente affidamento e del sistema di qualificazione degli esecutori fondato sull'attestazione SOA, non risultano pertinenti né proporzionati, nel caso di specie, criteri premiali dell'offerta aventi contenuto assunzionale o comunque idonei a incidere sull'organizzazione dell'organico dell'impresa, già oggetto di valutazione ai fini della qualificazione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'Allegato II.3 al d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante motiva il mancato ricorso, per il presente appalto, a clausole sociali e strumenti premiali di natura assunzionale, fermo restando il pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché della normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza, parità di trattamento e non discriminazione.

Resta ferma la possibilità, ove compatibile con l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'appalto e senza incidere sul sistema di qualificazione previsto dalla normativa vigente, di valorizzare in fase esecutiva comportamenti e prassi organizzative degli operatori economici coerenti con i principi di responsabilità sociale, inclusione lavorativa e pari opportunità, purché tali misure non assumano carattere obbligatorio né comportino oneri sproporzionati o discriminatori.

Inoltre, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del d.lgs. 36/2023, le prestazioni relative alla raccolta e trasporto rifiuti provenienti dalle attività lavorative, oggetto della presente procedura, dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. 152/2006, all'albo nazionale gestori ambientali – ANGA nella Categoria 2 bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
oppure
nella Categoria 4 – Classe F: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- iscrizione, ai sensi dell'art.1, comma 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (di seguito, "white list") istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, ovvero all'Anagrafe antimafia degli esecutori (di seguito, "Anagrafe") di cui all'art. 30, comma 6, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189.

Si evidenzia, altresì, che per l'esecuzione dei lavori che afferiscono alle categorie impiantistiche vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37/2008, artt. 3 e 4 (art. 5 del Capitolato



speciale d'appalto). Il soggetto esecutore deve possedere, in fase esecutiva, le prescritte abilitazioni. Qualora in difetto al momento della partecipazione alla procedura di gara, l'operatore economico dovrà procedere, entro l'avvio della fase esecutiva, all'acquisizione degli stessi interessati nella presente procedura. È facoltà dell'operatore economico avvalersi del subappalto a operatori in possesso di suddette qualifiche. Tali lavorazioni rientrano nel limite di quelle subappaltabili di qualsiasi tipologia e categoria. Il subappalto deve essere espressamente dichiarato nel DGUE.

L'operatore economico, ai fini dell'esecuzione del contratto, deve essere in possesso della cd. "patente a punti per la sicurezza" o documento equivalente ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 81/08, ove non in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100 comma 4 del d.lgs. 36/2023.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57 del d.lgs. 36/2023, l'esecuzione dei lavori è subordinata al pieno e inderogabile rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 5 agosto 2024 (G.U. n. 196 del 22 agosto 2024), riportate nell'elaborato progettuale "E.R.11 CRITERI AMBIENTALI MINIMI CAM". In sede di offerta, gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, i suddetti Criteri Ambientali Minimi.

A tale riguardo, si precisa che le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione ai sensi del precedente paragrafo 7 e, pertanto, non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività. A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno della domanda di partecipazione/DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

L'adempimento degli impegni di cui al presente paragrafo sarà oggetto di verifica da parte della stazione appaltante in fase di esecuzione del contratto, mediante strumenti di monitoraggio proporzionati alla natura e alla durata dell'appalto.

11. Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del d.lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 dello stesso decreto.

12. Sopralluogo

Non è prevista la presa visione dei luoghi; resta comunque salva la facoltà per l'operatore economico di richiederla alla stazione appaltante entro e non oltre 10 (dieci) giorni precedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte.



13. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro 77,00 secondo le modalità pubblicate al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta e il concorrente è tenuto a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, il versamento dello stesso. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE 2.0 ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14. Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma telematica TuttoGare, mediante la quale sono gestite le fasi della procedura, le comunicazioni e gli scambi di informazioni, il cui accesso è consentito al seguente link: <https://consrc.tuttogare.it/gare/index.php>.

L'offerta dovrà pervenire, **pena irricevibilità**, attraverso la piattaforma TuttoGare, **entro e non oltre le ore** **del giorno** .

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono a esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

L'"OFFERTA" è composta da:

- a) Documentazione amministrativa;
- b) Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera di invito/disciplinare di gara. Non sono accettate offerte alternative.

Si precisa inoltre che:



- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata telematicamente.

La piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni e la domanda di partecipazione sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella piattaforma all'indirizzo internet: <https://consrc.tuttogare.it>.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile. L'offerta non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

15. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:



- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 14.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 decreto legislativo 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato all'operatore economico un termine non inferiore a cinque (5) e non superiore a dieci (10) giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, specificando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, integrare o regolarizzare, nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, entro un termine stabilito dall'Amministrazione, a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque (5) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

L'operatore economico utilizza la piattaforma TuttoGare, reperibile all'indirizzo Internet: <https://consrc.tuttogare.it>, per compilare o allegare la seguente documentazione:



1. domanda di partecipazione (Allegato 1) recante, altresì:
 - eventuale (nel caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta) dichiarazione di impegno a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta nonché a trasmettere la predetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - eventuale (nel caso di operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici) dichiarazione di impegno a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, nonché a trasmettere la predetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;
2. eventuale procura;
3. DGUE;
4. eventuale (nel caso di operatori economici con oltre cinquanta dipendenti) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e attestazione di avvenuta trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
5. eventuale documentazione per i soggetti ammessi al concordato preventivo di cui al successivo paragrafo 16.2;
6. eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 16.4;
7. eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 16.5;
8. patto di integrità, di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, adottato dal Consiglio regionale della Calabria con Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 42 dell'8 settembre 2015, reso in conformità all'allegato 2, compilato in ogni sua parte, e firmato digitalmente;
9. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
10. copia delle attestazioni SOA in corso di validità;
11. (eventuale) in caso di mancato possesso della qualificazione per le categorie OS28 e OS30, dichiarazione sostitutiva contenente tutte le informazioni per la dimostrazione dei requisiti previsti all'art. 28 dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023;
12. Documento privacy (Allegato 3) firmato per accettazione.

16.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dalla stazione appaltante, denominato 'Allegato 1 - Domanda di partecipazione', che si allega al presente disciplinare, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente.

La domanda e le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del d.lgs. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

16.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d.lgs. 14/2019

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 91 del d.lgs. 36/2023, è compilato dal concorrente utilizzando il modello reso a disposizione sulla piattaforma, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli artt. 65 e 66 del d.lgs. 36/2023, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

Il DGUE, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della "Documentazione amministrativa".

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.



Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- a. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b. nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- c. nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023 devono riferirsi anche ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del d.lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del d.lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/2023, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del d.lgs. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del d.lgs. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 98, comma 3, lett. e) del d.lgs. 36/2023, per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

16.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;



- la dichiarazione di avalimento;
- copia della/e attestazione/i SOA in corso di validità;
- il contratto di avalimento.

16.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE TECNICO

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del d.lgs. 36/2023:

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:
 - a.1 di avere inserito nel FVOE 2.0 la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE 2.0;
(o, in alternativa)
 - a.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - b) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del Codice penale o degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'art. 96, comma 13, del d.lgs. 36/2023]:
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di
 - d) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
(o, in alternativa)
 - f) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(o, in alternativa)
 - g) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
 - h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.



16.6 FVOE 2.0

La verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici, ai sensi dell'art. 99 del d.lgs. 36/2023 sarà effettuata attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE 2.0 (delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0), secondo le istruzioni ivi contenute. Pertanto, con riferimento alla comprova dei requisiti di partecipazione richiesti, ad eccezione dei requisiti di carattere generale, l'operatore economico dovrà caricare sul sistema telematico dell'Autorità i documenti richiesti per la partecipazione alla presente procedura.

Qualora la documentazione presente nel FVOE 2.0 non sia esaustiva o completa, la Stazione appaltante procederà a richiedere all'operatore economico la presentazione, entro il termine di dieci (10) giorni dalla relativa richiesta, la documentazione sopra citata.

17. Offerta economica

L'offerta economica viene generata direttamente a video sulla piattaforma. L'operatore economico deve obbligatoriamente effettuare la compilazione del form che compare dopo aver cliccato su "Genera documento offerta", indicando:

- il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, arrotondato sino alla seconda cifra decimale;
- la stima dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (oneri sicurezza aziendali);
- la stima dei costi della manodopera. Nel caso in cui la stima indicata sia inferiore ai costi riportati al paragrafo 3.2 della presente lettera di invito/disciplinare, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del d.lgs. 36/2023, resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera; in tal caso l'operatore economico potrà caricare una relazione giustificativa dei costi di manodopera inferiori, onde consentire alla stazione appaltante di attivare il subprocedimento di verifica della congruità dei costi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- la presentazione di offerte economiche che superano l'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del d.lgs. 36/2023;
- la mancata indicazione dei costi della manodopera;
- la mancata indicazione degli oneri propri aziendali;
- ulteriori irregolarità che determinano l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta.

L'offerta economica è firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 16.1.

Nelle ipotesi in cui l'operatore economico abbia indicato nella domanda di partecipazione l'applicazione di un differente contratto collettivo, dovrà essere allegata la "**dichiarazione di equivalenza del CCNL**" compilata in ogni sua parte, resa in conformità all'allegato 4, e firmato digitalmente.

La mancata anticipazione delle dichiarazioni di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

Una volta caricate tutte le "Buste" con la documentazione richiesta dalla stazione appaltante, il sistema rende disponibile il pulsante "INVIA" che consente all'operatore economico di inoltrare la propria partecipazione alla gara. Si precisa che il solo caricamento della documentazione non è sufficiente ai fini della partecipazione in quanto l'inoltro



della partecipazione alla gara avviene esclusivamente effettuando l'operazione di invio dell'offerta. In assenza, nessuna partecipazione perviene alla stazione appaltante.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla stazione appaltante.

18 Svolgimento delle operazioni di gara

La prima sessione telematica avrà luogo in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e sarà comunicata tramite la Piattaforma.

La piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del d.lgs. 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e dell'informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

18.1 Verifica documentazione amministrativa

Il RUP/seggio di gara nominato con apposita disposizione del dirigente del Settore competente accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito/disciplinare;
- c) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18.2 Valutazione delle offerte economiche

Esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed esclusi gli operatori economici che non hanno risposto entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, il RUP provvede a comunicare, tramite la piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara, la data e l'ora in cui si procederà all'apertura delle offerte economiche.

Il RUP/il seggio di gara procede con all'apertura, esame e valutazione delle offerte economiche presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e prende atto del ribasso offerto e degli importi relativi ai costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo i criteri e le modalità indicate al paragrafo 17, formulando la relativa graduatoria.

Nel caso in cui siano ammesse un numero offerte pari o superiore a cinque si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del d.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 54, comma 2 del decreto citato, per l'individuazione delle offerte anomale si adotta il "Metodo A" indicato nell'Allegato II.2 del d.lgs. 36/2023.



Nel caso in cui siano ammesse meno di 5 offerte non si calcola la soglia di anomalia ma il RUP valuta la congruità di ogni offerta che, in base alla presenza di elementi specifici, ritenga sospetta di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 36/2023.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la piattaforma secondo le modalità previste al paragrafo 2.2.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP/seggio di gara redige la graduatoria e documenta le operazioni svolte in apposito verbale.

19. Aggiudicazione e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente primo in graduatoria che ha presentato la migliore offerta non anomala, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del d.lgs. 36/2023, previa verifica da parte del RUP, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, del rispetto dei minimi salariali e l'equivalenza delle tutele nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante al paragrafo 3.2.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del d.lgs. 36/2023, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, può decidere di non procedere all'aggiudicazione ed effettua le comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. a) del medesimo decreto.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione è disposta, con determinazione adottata dall'organo competente della stazione appaltante, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera d'invito/disciplinare di gara ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE 2.0. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE TECNICO

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e successivamente si procede a ricalcolare la soglia e a riformulare la graduatoria, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà:

- a) comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dei lavori al quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) prestare la garanzia definitiva, di cui all'art. 31 del capitolato speciale d'Appalto, nella misura e nei modi previsti dagli artt. 53, comma 4 e 117 del d.lgs. 36/2023;
- c) produrre polizza assicurativa, come meglio specificato all'art. 32 del capitolato speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del d. lgs. 36/2023, che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Solo per i raggruppamenti temporanei e per i Consorzi Ordinari di Concorrenti:

- a) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata o copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- b) dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il contratto è stipulato entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55, comma 1, d.lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 55, comma 2, d.lgs. 36/2023 non si applicano i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4 del medesimo decreto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle suddette ipotesi costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata. Il capitolato speciale d'Appalto e il computo metrico richiamati nell'invito fanno parte integrante del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2, secondo periodo del d.lgs. 36/2023.

20. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante (approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 93 del



29/12/2022) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, contenuto nel PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei suddetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

https://www.consiglioregionale.calabria.it/amministrazione_trasparente/documenti/disciplinari/20230105-ComportamDipend.pdf

https://www.consiglioregionale.calabria.it/DeliberazioniUP/XII/2023/013-2023_ALL/013-2023_ALL-F.pdf

21. Accesso agli atti

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 del d.lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e secondo le modalità indicate all’art. 36 del medesimo decreto.

22. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente in via esclusiva il T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro.

23. Trattamento dei dati

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Calabria ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: consiglioregionale@pec.consrc.it; tel.: 0965/880111, e-mail: titolaretrattamentodati@consrc.it;
- b) i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) sono i seguenti: pec: rpd@pec.consrc.it ; e-mail: rpd@consrc.it;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all’avviso di indagine di mercato e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) i dati personali forniti dagli operatori economici e dai soggetti coinvolti nella procedura sono trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura di gara, alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, alla valutazione delle offerte, all’adozione dei provvedimenti di aggiudicazione, nonché alla successiva gestione del rapporto concessorio e all’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente; i dati sono raccolti sono prevalentemente in modalità informatica e telematica;
- e) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Consiglio regionale implicato nel procedimento e autorizzato del trattamento dei dati. Inoltre, potranno essere comunicati: ai concorrenti, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. 36/2023 e della legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE TECNICO

previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

24. Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rimanda alle norme di legge vigenti in materia. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste al RUP ing. Caterina Ambrogio - e-mail: settore.tecnico@consr.it - pec: settore.tecnico@pec.consrc.it.

Il RUP

ing. Caterina Ambrogio

Il Dirigente

arch. Gianmarco Plastino